

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2232 del 05/05/2017
Oggetto	Sito Area Pozzo Spilamberto 31, Concessione Mineraria Spilamberto, ubicato nel Comune di Valsamoggia e identificato catastalmente al F 12 Particella 4. Approvazione del documento di Analisi di Rischio sito specifica ai sensi dell'art. 242 c. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Proponente: Società Padana Energia S. p. A.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2280 del 03/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno cinque MAGGIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

Oggetto: Sito Area Pozzo Spilamberto 31 Concessione Mineraria Spilamberto, ubicato nel Comune di Valsamoggia e identificato catastalmente al F 12 Particella 4.

Approvazione del documento di Analisi di Rischio sito specifica ai sensi dell'art. 242 c. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Proponente: Società Padana Energia S. p. A.

IL RESPONSABILE DELL'ARPAE S.A.C. DI BOLOGNA

Decisione:

1. approva¹ il documento di Analisi di Rischio sito specifica presentato² dalla Società Padana Energia S.p.A. relativamente al sito Area Pozzo Spilamberto 31 Concessione Mineraria Spilamberto, ubicato nel Comune di Valsamoggia e identificato catastalmente al F 12 Particella 4, in conformità alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi³ del 14 marzo 2017, ed alle seguenti condizioni:

a) Concentrazioni soglia di rischio

Le vie di migrazione considerate sono:

suolo superficiale (SS):

- erosione eolica;
- rilascio della frazione idrosolubile mediante lisciviazione con successiva migrazione e trasporto della contaminazione in soluzione nelle acque sotterranee.

suolo profondo (SP):

- rilascio della frazione idrosolubile mediante lisciviazione con successiva migrazione e trasporto della contaminazione in soluzione nelle acque sotterranee.

I percorsi di migrazione attivi ed i relativi bersagli sono:

- per il suolo superficiale (SS): ingestione di suolo, contatto dermico, inalazione di polveri per bersaglio lavoratore *on site*, lisciviazione e trasporto in falda al POC distante 17,1 m dalla sorgente, per la sorgente SS1 e 11,3 m per la sorgente SS2;

¹ ai sensi dell'art. 242 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

² agli atti con PGBO 2124 del 31/1/2017

³ verbale della Conferenza di Servizi agli atti con PGBO/2017/8308 del 13 aprile 2017

- per il suolo profondo (SP): lisciviazione e trasporto in falda per il CrVI e bersaglio falda al POC distante 21,4 m dalla sorgente.

Siano rispettate le seguenti CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio) elaborate ed approvate in relazione ai recettori, ai percorsi di esposizione attivi presso il sito ed alle matrici ambientali sopra elencate:

Matrice	Contaminanti di interesse	CSR (concentrazione soglia di rischio in mg/Kg)
Suolo superficiale SS1	Idrocarburi C>12 (come classe MADEP aromatici C11-C22)	7,61 E+03
Suolo superficiale SS2	Cromo VI	2,74 E+03
Suolo profondo SP	Cromo VI	1,08 E+02

b) **Avvertenze**

Si avverte che eventuali cambi d'uso, modifiche edilizie-urbanistiche, modifiche di qualsiasi parametro utilizzato per la redazione del documento di analisi di rischio, nonché l'accertamento di dati ambientali diversi da quelli attuali (concentrazioni maggiori di quelle finora misurate) potranno richiedere l'aggiornamento del documento di analisi di rischio e, all'occorrenza, la presentazione di istanza di revisione del documento di analisi di rischio ai sensi dell'art. 242 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Si raccomandano gli Enti competenti alla pianificazione territoriale (Comune di Valsamoggia e Città Metropolitana di Bologna) di registrare nei propri strumenti urbanistici i vincoli ambientali e urbanistico-edilizi stabiliti nel presente provvedimento, sulla base del documento di Analisi di Rischio sito specifica approvato.

2. in relazione all'accettabilità dei rischi calcolati, dichiara concluso positivamente il procedimento ai sensi dell'art. 242 c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dichiara il sito non contaminato, ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dispone, al fine di verificare la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso nonché la distribuzione degli eventuali contaminanti nei siti vicini della Concessione Mineraria Spilamberto 31, il proseguimento del monitoraggio delle acque sotterranee con le seguenti modalità:

- periodo: 2 anni;
- frequenza: semestrale;
- decorrenza: dalla stagione primaverile (indicativamente maggio - giugno 2017);
- piezometri: MW01, MW02, MW03, MW04;
- profilo analitico: Cromo VI e Idrocarburi totali, come n-esano;
- le date di campionamento previste per ogni singola campagna siano concordate con Arpae ST, in modo da permettere l'eventuale campionamento in contraddittorio.

3. dà atto che le spese istruttorie, quantificate in € 346,00 (euro trecentoquarantasei) ai sensi della normativa regionale in materia, sono state rimosse tramite bonifico bancario da questa Agenzia in data 31 gennaio 2017;

4. dispone la trasmissione del presente atto ai seguenti Enti: Arpae Servizio Territoriale, Comune di Valsamoggia, AUSL, Città Metropolitana di Bologna, Prefettura di Bologna.

Motivazione:

La Società Padana Energia S.p.A. ha presentato² istanza di approvazione del documento di Analisi di Rischio sito specifica relativamente al sito Area Pozzo Spilamberto, ubicato nel Comune di Valsamoggia e identificato catastalmente al F 12 Particella 4.

L'istanza è stata valutata nel corso della Conferenza di Servizi del 14 marzo 2017, alla presenza dei rappresentanti di ARPAE, S.A.C. di Bologna e Servizio Territoriale Distretto di Valsamoggia, i quali hanno espresso parere favorevole⁵ all'approvazione del documento con l'indicazione delle prescrizioni recepite ai punti 1 e 2 nel presente atto.

Termine e autorità a cui si può ricorrere

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁵ come da verbale agli atti con PGBO/2017/8308 del 13 aprile 2017

Competenze all'emissione del provvedimento

La L. R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale, tra cui rientrano le procedure di autorizzazione in materia di bonifica di sito inquinati.

Con deliberazione n. 77 del 13 luglio 2016 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia - Romagna è stato conferito al Dr. Valerio Marroni l'incarico di Direttore dell'ARPAE - SAC Bologna.

Con successiva deliberazione n. 88 del 28 luglio 2016 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia-Romagna sono state date disposizioni in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2017 degli incarichi dirigenziali di ARPA.

Il Responsabile ARPAE S.A.C. Bologna
Dr. Valerio Marroni

firmato digitalmente⁶

⁶ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs n. 39 del 12/12/93 e l'art. 3 bis – c. 4 bis – del "Codice dell'Amministrazione Digitale".

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.